

DECISIONI CECA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1988

che fissa il regime da applicare alle importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera e coperti dagli accordi tra la Comunità e questi paesi

(88/78/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione:

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra di loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

DECIDONO:

Articolo 1

considerando che, il 1° gennaio 1974, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito a detta Comunità;

1. Per i prodotti disciplinati dal trattato CECA, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, in appresso denominati « paesi dell'EFTA », i dazi all'importazione in Spagna, incluse le isole Canarie e Ceuta e Melilla, sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altro, nonché i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Islanda, dall'altro, debbono essere approvati da ciascuna parte contraente secondo le rispettive procedure;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base;

l'ultima riduzione del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

considerando che le procedure di ratifica dei protocolli precitati non sono ancora state ultimate e che occorre applicare in via autonoma e concomitante gli obblighi che discendono, per gli anni 1988-1993, da detti protocolli per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione; che tali obblighi non esistono tuttavia per quanto concerne l'Islanda;

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;